



REGOLAMENTO

DISCIPLINA DEI LANCI PARACADUTISTICI ORDINARI E SPECIALI

Edizione 2 del 24 giugno 2013



INDICE

Art. 1 Premessa e scopo

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Autonomia di esercizio della licenza

Art. 4 Equipaggiamento da lancio

Art. 5 Limitazioni di utilizzo del paracadute principale

Art. 6 Allenamento alle procedure di sgancio

Art. 7 Condizioni di lancio

Art. 8 Limitazioni

Art. 9 Libretto dei lanci

Art. 10 Certificati di idoneità psicofisica

Art. 11 Assicurazione

Art. 12 Responsabile di lancio (RL) a bordo dell'aeromobile

Art. 13 Disciplina di esercizio in lanci speciali

Art. 14 Lanci tandem

Art. 15 Lanci agonistici

Art. 16 Lanci di pubblico spettacolo

Art. 17 Lanci con atterraggio intenzionale in acqua, e lanci a meno di 500 metri da corsi o specchi d'acqua pericolosi

Art. 18 Lanci notturni

Art. 19 Lanci da alta quota

Art. 20 Entrata in vigore

Art. 1

Premessa e scopo

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili all'attività di lancio effettuata da paracadutisti titolari di licenza in esercizio rilasciata o riconosciuta dall'ENAC ai sensi del "Regolamento per il rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo".
2. Il presente regolamento non disciplina i requisiti tecnici ed operativi relativi agli aeromobili ed alle operazioni di volo.

Art. 2

Definizioni

Lanci tandem: Sono denominati "tandem" i lanci con paracadute biposto; uno dei paracadutisti è denominato "Istruttore Tandem" (IP T) e l'altro "passeggero".

Lanci agonistici: Sono agonistici i lanci effettuati nell'ambito di competizioni conformi ai regolamenti sportivi internazionali oppure a specifici regolamenti di gara.

Lanci da alta quota: Sono definiti da alta quota i lanci oltre FL 150.

Lanci Speciali: sono denominati lanci speciali le seguenti tipologie di lancio: lanci tandem, lanci agonistici, lanci di pubblico spettacolo, lanci con atterraggio intenzionale in acqua o a meno di 500 metri da corsi o specchi d'acqua pericolosi, lanci notturni, lanci da alta quota.

Lanci ordinari: sono denominati ordinari i lanci che non rientrano nella definizione di lanci speciali.

Ostacoli pericolosi: sono classificati ostacoli pericolosi: linee elettriche e telefoniche, torri, edifici, corsi e specchi d'acqua con caratteristiche a rischio di annegamento, alberi d'alto fusto, aree di parcheggio, strade provinciali o di categoria superiore, livelli orografici significativi e dirupi.

Art.3

Autonomia di esercizio della licenza

1. Nell'esercizio delle attività consentite dalla licenza il paracadutista è autonomo, nel rispetto delle normative applicabili, ed è in ogni caso l'unico responsabile in ordine a quanto segue:
 - a) regolarità dei propri documenti e certificazioni;
 - b) persistenza delle condizioni psicofisiche di idoneità accertate in sede di visita medica;
 - c) idoneità ed efficienza del proprio equipaggiamento ed abbigliamento;
 - d) rispetto delle istruzioni e limitazioni operative fornite dal costruttore dell'equipaggiamento utilizzato;
 - e) scelta ed uso di eventuali sistemi e dispositivi ausiliari;
 - f) idoneità delle condizioni meteorologiche;

- g) idoneità del proprio punto di lancio;
- h) idoneità dell'area di atterraggio;
- i) tecniche di lancio applicate, subordinatamente al possesso delle rispettive certificazioni di idoneità a tecniche speciali in esercizio ove previste;
- j) violazioni delle normative.

Art. 4

Equipaggiamento da lancio

- 1. E' prescritto l'utilizzo di quanto segue:
 - a) paracadute principale di tipo planante, corredato di idoneo contenitore, e di sistema di apertura azionabile manualmente dal paracadutista oppure automaticamente mediante collegamento con l'aeromobile o metodi equivalenti.
 - b) paracadute ausiliario di tipo direzionale o planante, dotato di pilotino estrattore, corredato di contenitore e di idoneo sistema di apertura azionabile manualmente dal paracadutista, provvisto di certificazione secondo le pertinenti disposizioni ENAC, oppure, secondo le pertinenti disposizioni in vigore nel Paese ove la licenza è stata rilasciata.
 - c) imbracatura idonea all'installazione dei due paracadute e dei relativi accessori di tipo tutto dietro.
 - d) altimetro ottico.
 - e) altimetro acustico per video/cine/foto operatori, durante le riprese in caduta libera.
 - f) casco protettivo di tipo rigido o morbido con rinforzi aventi caratteristiche di protezione similari.

Art.5

Limitazioni di utilizzo per paracadute principale

- 1. Nel caso in cui il paracadutista abbia la licenza di paracadutismo non in corso di esercizio (cioè non abbia effettuato la prevista attività minima periodica) dovrà svolgere la attività relativa alla licenza presso una scuola di paracadutismo certificata. In tale caso sarà discrezione della scuola di paracadutismo la scelta del paracadute da utilizzare.

Art. 6

Allenamento alle procedure di sgancio

- 1. Il paracadutista deve aver effettuato nei 12 mesi precedenti ciascun lancio, almeno una prova con esito favorevole di simulazione di sgancio del paracadute principale e apertura dell'ausiliario all'imbracatura sospesa. Tale prova deve essere convalidata sul libretto dei lanci da un istruttore di paracadutismo.

Art. 7

Condizioni di lancio

1. Non è consentito effettuare lanci:
 - a) al di fuori degli spazi aerei autorizzati;
 - b) nelle nubi o attraverso le stesse;
 - c) quando l'area di atterraggio non è visibile.

Art. 8

Limitazioni

1. Il dispositivo di apertura del paracadute principale deve essere azionato a quote non inferiori a 2.500 ft/750 m AGL. L'azionamento del dispositivo di apertura del paracadute principale a quote superiori a 6000 ft/1800 m deve essere preventivamente notificato al comandante dell'aeromobile.

Art.9

Libretto dei lanci

1. Sono riconosciuti i libretti dei lanci con doppie diciture in lingue italiana ed inglese, recanti nominativo e numero di licenza del paracadutista nonché i seguenti estremi dei lanci: numero progressivo, data, località, tipo di aeromobile, tipo di paracadute principale, quota AGL, tempi di caduta libera singoli e progressivi, esercizio, distanza bersaglio in atterraggio, note, convalida.
2. Sono riconosciuti i lanci convalidati da:
 - a) istruttori di Paracadutismo (IP) in esercizio;
 - b) direttori di Scuole di Paracadutismo autorizzate;
 - c) Giudici e Direttori di gara, per le competizioni conformi ai regolamenti sportivi internazionali;
 - d) figure similari di enti esteri equivalenti.

Art. 10

Certificati di idoneità psicofisica

1. I requisiti psico-fisici ed i conseguenti certificati di idoneità vengono rilasciati e riconosciuti secondo la normativa specifica in materia di requisiti di idoneità medica in vigore per i paracadutisti.

Art. 11

Assicurazione

1. E' prescritta la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile verso terzi in aria ed al suolo, e verso il passeggero trasportato nei lanci con paracadute biposto (tandem), mediante polizza individuale con massimale unico minimo di 1.200.000 Euro; a partire dal 1 gennaio 2014 il valore è aggiornato automaticamente ogni due anni per una percentuale non inferiore all'indice ISTAT, rilevato al 30 settembre del biennio precedente.

Art. 12

Responsabili di lancio (RL) a bordo dell'aeromobile

1. Nelle operazioni di volo relative ai lanci ordinari e speciali, il comandante dell'aeromobile riconosce quale unico interlocutore a bordo un paracadutista con funzioni di responsabile delle operazioni di lancio, denominato Responsabile di Lancio (RL).
2. Se non diversamente specificato le funzioni di RL possono essere espletate da paracadutisti in possesso di Licenza di Paracadutista in esercizio.
3. I paracadutisti a bordo concordano, ed all'imbarco notificano verbalmente al comandante dell'aeromobile, chi fra essi espleta le funzioni di RL.

Art. 13

Disciplina di esercizio in lanci speciali

1. Nei lanci speciali valgono le prescrizioni di cui ai precedenti articoli, integrate dalle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Art. 14

Lanci tandem

1. I lanci tandem vanno effettuati secondo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore dell'equipaggiamento e dei requisiti previsti nel "Regolamento per il rilascio e rinnovo delle licenze di paracadutismo". L'istruttore tandem è l'unico responsabile della preparazione del proprio passeggero e delle operazioni connesse al lancio;
2. Salvo nei casi previsti al successivo comma 6, il passeggero non necessita di titoli o di certificazioni paracadutistiche o di idoneità psicofisica; qualora non sia già paracadutista egli deve presentare al centro o scuola di paracadutismo presso cui intende effettuare il lancio in tandem una domanda partecipazione in carta libera con assenso di chi esercita la potestà genitoriale se minore;
3. I lanci tandem quale passeggero effettuati al di fuori di un programma di addestramento non sono computabili ai fini del rilascio, rinnovo, reintegrazione o mantenimento in esercizio, di titoli o certificazioni paracadutistiche;
3. I paracadute principale ed ausiliario devono essere impiegati secondo le prescrizioni

del costruttore dell'equipaggiamento;

4. L'azione di apertura del paracadute principale va effettuata a quote non inferiori a 4.000 ft/1.200 m AGL;
5. L'effettuazione in caduta libera di agganci e di riprese foto/cine/video a lanci tandem è subordinata al consenso preventivo dell'Istruttore Tandem.
6. Non è consentito effettuare lanci tandem con passeggero sprovvisto di licenza di paracadutista:
 - a) con atterraggio intenzionale in acqua;
 - b) di notte;
 - c) da alta quota, come definito negli articoli 2 e 19;
 - d) in occasioni di manifestazioni lancistiche dichiarate di "pubblico spettacolo";
 - e) all'interno di stadi.

Art. 15

Lanci agonistici

1. Nei lanci agonistici è prescritta la presenza al suolo di:
 - a) radio di collegamento con l'aeromobile;
 - b) mezzi idonei a segnalare ai paracadutisti l'area di atterraggio ed il vento al suolo;
 - c) un paracadutista con licenza addetto alle segnalazioni e comunicazioni;
 - d) una cassetta di pronto soccorso;
 - e) una persona in grado di prestare il primo soccorso;
 - f) disponibilità di mezzi telefonici nelle adiacenze dell'area di atterraggio per richieste di soccorso.

Art. 16

Lanci di pubblico spettacolo

1. L'area di atterraggio, quando non coincidente con un'area sede di attività di Scuola di Paracadutismo, è definita di Primo Livello qualora sia ubicata ai margini oppure all'esterno di centri abitati, abbia raggio di almeno 25 metri liberi da pubblico e da ostacoli pericolosi, e gli ostacoli limitrofi si presentino con elevazione risultante da un rateo di pendenza non superiore a 25 gradi rispetto al centro dell'area; è definita di Secondo Livello qualora non sussistano uno o più dei predetti requisiti;
2. Nei lanci su aree di Primo Livello, nonché qualora sia previsto atterraggio intenzionale in specchi d'acqua estesi, il paracadutista che espleta le funzioni di RL a bordo deve possedere esperienza ed anzianità addestrativa non inferiori a quelle di seguito indicate:
 - a) essere titolare da almeno 24 mesi di licenza di paracadutista in esercizio o di titoli equivalenti riconosciuti;

- b) avere effettuato non meno di 200 lanci con paracadute planante, di cui 30 negli ultimi 12 mesi.
3. Nei lanci su aree di Secondo Livello ogni paracadutista deve possedere i predetti requisiti, e deve essere equipaggiato con paracadute principale ed ausiliario entrambi di tipo planante;
 4. E' prescritta la presenza al suolo di quanto prescritto per i lanci agonistici.
 5. Per la partecipazione a lanci di pubblico spettacolo, il paracadutista dovrà essere in possesso di apposita dichiarazione di idoneità che viene rilasciata dalla scuola di paracadutismo presso il quale svolge l'addestramento secondo uno specifico programma approvato.

Art. 17

Lanci con atterraggio intenzionale in acqua, e lanci a meno di 500 metri da corsi o specchi d'acqua pericolosi

1. Ogni paracadutista deve avere un sistema individuale idoneo al galleggiamento, equipaggiato.
2. Qualora non abbia effettuato lanci intenzionali in acqua negli ultimi 12 mesi, il paracadutista deve disporre di una dichiarazione rilasciata da una scuola di paracadutismo da non oltre 3 mesi, attestante che è stato effettuato un addestramento propedeutico al suolo in ordine alle procedure dei lanci in acqua.
3. Qualora sia previsto atterraggio intenzionale in acqua (eccettuate le piscine), per ogni paracadutista che si lancia nello stesso passaggio è prescritta la disponibilità di un natante a motore, con due persone di equipaggio di cui una in grado di entrare in acqua per assistere il paracadutista; in caso di atterraggio intenzionale sulla riva è prescritta la disponibilità di un natante a motore con equipaggio come sopra, ogni 5 paracadutisti che si lanciano nello stesso passaggio. Tutti i predetti paracadutisti devono essere al suolo o sui natanti prima di effettuare nuovi lanci.
4. Per lanci intenzionali in piscine, è richiesta la presenza di almeno due persone in grado di assistere i paracadutisti in acqua;
5. Prima di iniziare i lanci, il RL a bordo è tenuto a chiedere conferma al personale al suolo della presenza dei mezzi prescritti, tramite radio od altri metodi convenuti.

Art. 18

Lanci notturni

1. Qualora non abbia effettuato lanci notturni negli ultimi 12 mesi, il paracadutista deve disporre di una dichiarazione rilasciata da una scuola di paracadutismo da non oltre 3 mesi, attestante che è stato effettuato un addestramento propedeutico al suolo in ordine alle procedura dei lanci notturni.
2. E' prescritto l'utilizzo di paracadute principale di tipo planante ed ausiliario di tipo direzionale o planante.

3. Ogni paracadutista deve essere provvisto di altimetro ottico, di congegno luminoso anticollisione visibile in aria limpida ed attivo nell'intero lancio, nonché di torcia elettrica, qualora il predetto congegno abbia intensità insufficiente alla visione dell'altimetro e del paracadute aperto.
4. Al suolo è prescritta illuminazione di un'area di atterraggio avente raggio almeno 20 metri, nonché utilizzo di sistemi luminosi atti ad indicare direzione ed intensità del vento.
5. Nei predetti congegni e sistemi di illuminazione non è consentito l'utilizzo di luci intermittenti, stroboscopiche o mediante combustione a fiamma libera.

Art. 19

Lanci da alta quota

1. Qualora non abbia effettuato lanci da alta quota negli ultimi 12 mesi, il paracadutista deve disporre di una dichiarazione rilasciata da una scuola di paracadutismo da non oltre 3 mesi, attestante che è stato effettuato un addestramento propedeutico al suolo in ordine alle procedure dei lanci da alta quota;
2. Per lanci oltre FL 150 ogni paracadutista deve avere disponibilità continuativa di ossigeno sia a bordo che durante il lancio, con autonomia sufficiente alla discesa sino a FL 150 a paracadute aperto.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione sul sito internet dell'ENAC e sostituisce l'Edizione 1 del novembre 2000.